

CORTE COSTITUZIONALE

27 giugno – 10 luglio 1975, n. 203

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del t.u. 570/1960 che demanda ai partiti o gruppi politici la facoltà di predisporre liberamente l'ordine dei candidati da sottoporre al corpo elettorale. Nessuna rilevanza costituzionale può assumere la libertà per i partiti di indicare l'ordine di presentazione delle candidature e il prescelto è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta.

Omissis.

2. - Il comma settimo dell'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 stabilisce che nella lista delle elezioni comunali presentata dagli elettori ai sensi del primo comma dello stesso articolo "deve essere indicato di tutti i candidati cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa indicazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione".

Il giudice *a quo* ha ritenuto doversi ravvisare nell'ultima parte del comma settimo dell'art. 32 succitato la violazione dell'art. 48 della Costituzione che garantisce al cittadino la libertà di voto e dell'art. 51, in forza del quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Si afferma, infatti, che la norma impugnata, nel demandare ai gruppi elettorali la facoltà di predisporre liberamente l'ordine dei candidati da sottoporre al corpo elettorale, non solo inciderebbe, soprattutto da un punto di vista psicologico, sulla libertà di scelta dell'elettore, ma si risolverebbe, anche, in una lesione del diritto di ogni candidato a concorrere alla elezione in condizione di eguaglianza con gli altri.

3. - La Corte osserva che la formulazione della norma non offre, sotto nessun aspetto, motivo di contrasto con i richiamati articoli della Costituzione. Detti articoli si ricollegano senz'altro, come giustamente rileva l'Avvocatura dello Stato, al valore e alla portata dell'art. 49 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il legislatore ordinario ha voluto dare all'art. 49 della Costituzione un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori. Tale ruolo trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta del corpo elettorale.

Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza costituzionale può assumere la circostanza che lo stesso legislatore le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle candidature.

Le modalità e le procedure di formazione della volontà dei partiti o dei gruppi politici occasionali - che sovente sorgono per le elezioni amministrative in dipendenza di situazioni ambientali - e previste dalle leggi elettorali, non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza. Non si può parlare, pertanto, di costrizione o di influenza psicologica e tantomeno di condizionamento dell'elettore. Il sistema elettorale tende solo a creare un rapporto conoscitivo tra un dato raggruppamento politico e il cittadino elettore, senza incidere in alcun modo sulla piena libertà di questo. In sostanza l'indicazione preferenziale da parte del partito di un candidato, normalmente realizzata attraverso il "capo lista", assume per l'elettore, che intende votare per quel partito, un carattere meramente indicativo, e non già di imposizione di scelta. D'altra parte, sia la scelta effettiva dei candidati, sia il loro ordine di elencazione é fatto interno proprio delle organizzazioni promotrici, estraneo pertanto, al contenuto e allo svolgimento sostanziale delle elezioni.

4. - Non spetta al candidato scelto dalla formazione politica dolersi di quella che sarà la sua collocazione nella lista. L'accettare o non accettare la candidatura alle condizioni stabilite dal gruppo che la offre é pur sempre atto volontario del prescelto che esaurisce i suoi effetti nel rapporto formazione politica e candidato stesso.

Questi é, di conseguenza, libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli é stata proposta ed é libero di ritirarla in ogni momento. Ogni eventuale violazione di particolari accordi circa la collocazione nella lista del candidato, é problema che riguarda i soggetti contraenti al di fuori dei contenuti e della portata dell'art. 51 della Costituzione.

Omissis.

